Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Sabato, 7 marzo 1925** — **Numero 55**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Entro il corrente mese sarà iniziato il servizio di vendita dei ***BUONI POSTALI FRUTTIFERI,*** *nominativi a taglio fisso, non cedibili, non sequestrabili, esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie presente o futura, con interesse graduale e composto.*

I ***BUONI POSTALI FRUTTIFERI*** *da L. 100, L. 500 e L. 1000 possono essere acquistati al loro valore nominale presso qualsiasi* ***Ufficio postale del Regno e delle Colonie;*** *e così pure, presso qualsiasi Ufficio, possono essere rimborsati* ***in qualunque momento*** *insieme con gli interessi maturati fino al giorno della riscossione.*

A seconda del tempo trascorso tra la data di emissione e quella del rimborso, vengono corrisposte per ciascun buono le somme indicate nelle seguenti tabelle:

BUONI DA L. 100

					L.	
entro	**2**	**mesi**	**dall'emissione**	**L.**	**100 —**	
dopo	**2**	»	»	»	**100,50**	
»	**4**	»	»	»	**101 —**	
»	**6**	»	»	»	**101,60**	
»	**8**	»	»	»	**102,10**	
»	**10**	»	»	»	**102,70**	
»	**un anno**		»	»	**103,50**	
»	**14**	**mesi**	»	»	**104 —**	
»	**16**	»	»	»	**104,70**	
»	**18**	»	»	»	**105,40**	
»	**20**	»	»	»	**106,20**	
»	**22**	»	»	»	**107 —**	
»	**2**	**anni**	»	»	**108,10**	più L. 0,90 per ogni successivo bimestre maturato
»	**3**	»	»	»	**113,50**	
»	**4**	»	»	»	**118,90**	
»	**5**	»	»	»	**124,60**	
»	**6**	»	»	»	**130,20**	
»	**7**	»	»	»	**136 —**	
»	**8**	»	»	»	**142,20**	
»	**9**	»	»	»	**148,60**	più L. 1,30 per ogni successivo bimestre maturato
»	**10**	»	»	»	**156,60**	
»	**11**	»	»	»	**164,60**	
»	**12**	»	»	»	**172,80**	
»	**13**	»	»	»	**180,90**	
»	**14**	»	»	»	**189 —**	più L. 1,70 per ogni successivo bimestre maturato
»	**15**	»	»	»	**199,30**	
»	**16**	»	»	»	**209,70**	
»	**17**	»	»	»	**220,10**	
»	**18**	»	»	»	**230,50**	
»	**19**	»	»	»	**241,50**	
»	**20**	»	»	»	**252,90**	

BUONI DA L. 500

					L.	
entro	**2**	**mesi**	**dall'emissione**	**L.**	**500 —**	
dopo	**2**	»	»	»	**502,50**	
»	**4**	»	»	»	**505 —**	
»	**6**	»	»	»	**508 —**	
»	**8**	»	»	»	**510,50**	
»	**10**	»	»	»	**513,50**	
»	**un anno**		»	»	**517,50**	
»	**14**	**mesi**	»	»	**520 —**	
»	**16**	»	»	»	**523,50**	
»	**18**	»	»	»	**527 —**	
»	**20**	»	»	»	**531 —**	
»	**22**	»	»	»	**535 —**	
»	**2**	**anni**	»	»	**540,50**	più L. 4,50 per ogni successivo bimestre maturato
»	**3**	»	»	»	**567,50**	
»	**4**	»	»	»	**594,50**	
»	**5**	»	»	»	**623 —**	
»	**6**	»	»	»	**651 —**	
»	**7**	»	»	»	**680 —**	
»	**8**	»	»	»	**711 —**	
»	**9**	»	»	»	**743 —**	più L. 6,50 per ogni successivo bimestre maturato
»	**10**	»	»	»	**783 —**	
»	**11**	»	»	»	**823 —**	
»	**12**	»	»	»	**864 —**	
»	**13**	»	»	»	**904.50**	
»	**14**	»	»	»	**945 —**	più L. 8,50 per ogni successivo bimestre maturato
»	**15**	»	»	»	**996,50**	
»	**16**	»	»	»	**1048,50**	
»	**17**	»	»	»	**1100,50**	
»	**18**	»	»	»	**1152,50**	
»	**19**	»	»	»	**1207,50**	
»	**20**	»	»	»	**1264,50**	

BUONI DA L. 1000

					L.	
entro	**2**	**mesi**	**dall'emissione**	**L.**	**1000 —**	
dopo	**2**	»	»	»	**1005 —**	
»	**4**	»	»	»	**1010 —**	
»	**6**	»	»	»	**1016 —**	
»	**8**	»	»	»	**1021 —**	
»	**10**	»	»	»	**1027 —**	
»	**un anno**		»	»	**1035 —**	
»	**14**	**mesi**	»	»	**1040 —**	
»	**16**	»	»	»	**1047 —**	
»	**18**	»	»	»	**1054 —**	
»	**20**	»	»	»	**1062 —**	
»	**22**	»	»	»	**1070 —**	
»	**2**	**anni**	»	»	**1081 —**	più L. 9 per ogni successivo bimestre maturato
»	**3**	»	»	»	**1135 —**	
»	**4**	»	»	»	**1189 —**	
»	**5**	»	»	»	**1246 —**	
»	**6**	»	»	»	**1302 —**	
»	**7**	»	»	»	**1360 —**	
»	**8**	»	»	»	**1422 —**	
»	**9**	»	»	»	**1486 —**	più L. 13 per ogni successivo bimestre maturato
»	**10**	»	»	»	**1566 —**	
»	**11**	»	»	»	**1646 —**	
»	**12**	»	»	»	**1728 —**	
»	**13**	»	»	»	**1809 —**	
»	**14**	»	»	»	**1890 —**	più L. 17 per ogni successivo bimestre maturato
»	**15**	»	»	»	**1993 —**	
»	**16**	»	»	»	**2097 —**	
»	**17**	»	»	»	**2201 —**	
»	**18**	»	»	»	**2305 —**	
»	**19**	»	»	»	**2415 —**	
»	**20**	»	»	»	**2529 —**	

ERRATA-CORRIGE

Al 1° comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 13 febbraio 1925, numero 117, circa l'istituzione dell'addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcooliche e della birra, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n 37 del 14 febbraio u s., le parole « giusta le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 23 ottobre 1923, n. 2538 » debbono essere sostituite dalle seguenti: « giusta le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1388, e dell'art. 21 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538 ».

Nel testo del R. decreto 29 dicembre 1924, n. 2200, relativo all'istituzione di marche-metriche pubblicato a pagina 187 della *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1925, n. 12, per inesattezza della copia trasmessa, all'art. 1, terzo comma, dove è detto « e millimetri 22 in altezza » deve leggersi « e millimetri 27 in altezza », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

442. — REGIO DECRETO 20 novembre 1924, n. 2355.
Accertamenti sanitari per il personale civile e militare del Commissariato di aeronautica . . . . . Pag. 930

443. — REGIO DECRETO 25 gennaio 1925, n. 199.
Facoltà di collocare fuori ruolo, con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, gli impiegati dell'Amministrazione della guerra . . . . Pag. 931

444. — REGIO DECRETO 1° febbraio 1925, n. 201.
Liquidazione e conferimento degli assegni di riposo agli insegnanti delle scuole elementari delle nuove Provincie . . . . Pag. 931

445. — REGIO DECRETO 29 gennaio 1925, n. 208.
Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni contenute nel R. decreto 30 aprile 1924, n. 756, relativo agli alunni, agli esami ed alle tasse negli istituti medi di istruzione . . . . Pag. 932

446. — REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1925, n. 222.
Riordinamento per le Borse . . . . . Pag. 932

447. — REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 154.
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie Briantee . . . . Pag. 934

448. — REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 155.
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie Astesi-Monferrine . Pag. 934

449. — REGIO DECRETO 22 gennaio, 1925, n. 178.
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo . . . . Pag. 934

450. — REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 179.
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie elettriche della Spezia. Pag. 934

451. — REGIO DECRETO 1° febbraio 1925, n. 187.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio Marrucina di Chieti . . . . Pag. 934

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1925.
Elevazione del saggio normale dello sconto e dell'interesse sulle anticipazioni, presso gli Istituti di emissione . . Pag. 934

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Oristano e di Sinnai (Cagliari) e di Ugovizza (Udine). . . . . Pag. 935

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1925.
Cambio di nomi delle località Blatnavas e Berda nel comune di Rozzo (Istria) . . . . Pag. 936

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1925.
Disposizioni sulla tassa di scambio concernente il cotone greggio . . . . Pag. 936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Nomina nel Consiglio provinciale di sanità di Reggio Calabria . . . . Pag. 936
Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . Pag. 936

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Compagnia Reale delle ferrovie sarde: Elenchi delle obbligazioni estratte il 23 febbraio 1925 e di quelle estratte nei precedenti sorteggi e non presentate al rimborso.
Società anonima « Manifattura di lane in Borgosesia »: Elenco delle obbligazioni estratte il 25 febbraio 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 442.

REGIO DECRETO 20 novembre 1924, n. 2355.

Accertamenti sanitari per il personale civile e militare del Commissariato di aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 24 gennaio 1895, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari e le sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I pareri medici sulla dipendenza da cause di servizio delle infermità, lesioni o ferite del personale militare e civile dipendente dal Commissariato dell'aeronautica, ed ogni altro accertamento sanitario richiesto per il personale medesimo in base alle vigenti disposizioni in materia di pensioni o di Stato in seguito alle deliberazioni ed alle richieste dei competenti organi amministrativi dell'Aeronautica, verrà eseguito dalle autorità sanitarie del Regio esercito a norma e con le modalità contenute nelle disposizioni predette, sentiti, ove occorra, gli istituti psico-fisiologici per l'accertamento della idoneità al servizio di aeronautica.

Tutte le attribuzioni che dalle disposizioni stesse sono demandate al Ministero della guerra ed a quello della marina, saranno esercitate dal Commissariato per l'aeronautica, sentiti, ove si ritenga opportuno, la Direzione centrale di sanità del Ministero della guerra ed il Collegio medico superiore.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: CVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 20. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 443.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1925, n. 199.

Facoltà di collocare fuori ruolo, con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, gli impiegati dell'Amministrazione della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli impiegati dell'Amministrazione della guerra possono essere collocati fuori ruolo con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, per prestare servizio presso le seguenti Amministrazioni, o presso Enti dipendenti dalle medesime:

Ministero degli affari esteri;

Ministero delle finanze;

Ministero dell'istruzione pubblica;

Ministero dei lavori pubblici;

Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra - Ufficio di verifica e compensazione in dipendenza dei trattati di pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 19. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 444.

REGIO DECRETO 1° febbraio 1925, n. 201.

Liquidazione e conferimento degli assegni di riposo agli insegnanti delle scuole elementari delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul Monte-pensioni, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte prima;

Visti la legge 20 dicembre 1914, n. 1382, e il decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1094;

Visti i Regi decreti legge 12 maggio 1923, n. 1117; 15 settembre 1923, n. 2116, e 3 dicembre 1923, n. 3153;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1923, numero 3113;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli insegnanti delle scuole elementari e degli asili d'infanzia comunali od eretti in Ente morale delle nuove Provincie, che abbiano cessato, o che cesseranno dall'insegnamento dal 1° luglio 1924 in poi, alle loro vedove od ai loro orfani, gli assegni di riposo verranno liquidati e conferiti colle norme che si applicano per gli insegnanti del Regno inscritti al Monte pensioni per gli insegnanti elementari, in quanto non sia diversamente disposto col presente decreto.

Art. 2.

Nel servizio utile pel conseguimento della pensione o dell'indennità si computerà anche quello prestato anteriormente al 1° luglio 1924, senza inscrizione al Monte-pensioni.

La pensione o la indennità verrà, in tale caso, ripartita in ragione degli stipendi goduti prima e dopo il 1° luglio 1924, mettendo a carico dello Stato la quota corrispondente agli stipendi goduti anteriormente alla predetta data, salvo i casi previsti dall'articolo seguente.

Art. 3.

Qualora l'insegnante abbia, prima o dopo il 1° luglio 1924, prestato l'opera sua alla dipendenza di Comuni che conservino un regolamento proprio pel trattamento di riposo dei loro insegnanti, la pensione o la indennità verrà ripartita, a carico del Monte-pensioni per i periodi d'inscrizione all'Istituto, a carico dello Stato per i servizi prestati anteriormente al 1° luglio 1924 in Comuni successivamente inscritti al Monte-pensioni ed a carico dei Comuni non inscritti per i periodi di servizio ivi compiuti.

La ripartizione verrà eseguita secondo le norme dell'art. 33 del testo unico.

Qualora il Comune non soggetto avesse già risoluti i suoi rapporti coll'insegnante mediante la concessione di una pensione o di una indennità, o mediante il rimborso delle ritenute effettuate per la pensione a norma del proprio regolamento, si computerà il servizio soltanto per la liquidazione dell'assegno, detraendo da questo una quota corrispondente al servizio prestato nel Comune, nel modo previsto dall'articolo 23 del testo unico sovracitato.

Art. 4.

Qualora l'insegnante, dopo il 1° luglio 1924, abbia sempre insegnato in Comuni aventi regolamento proprio pel trattamento di riposo dei loro insegnanti, i servizi prestati prima di tale data alla dipendenza di Comuni inscritti successivamente al Monte-pensioni verranno computati a carico dello Stato, con applicazione delle norme del R. decreto-legge 3 gennaio 1904, n. 63.

Art. 5.

Per la liquidazione degli assegni e per la relativa ripartizione in tutti i casi contemplati negli articoli precedenti e per la detrazione di cui all'art. 3 (comma terzo), si considera goduto, pel periodo anteriore al 1° luglio 1924, lo stipendio percepito dagli insegnanti alla data anzidetta, o alla data di eventuale reingresso in servizio, qualora al 1° luglio 1924 non esercitassero il magistero, ridotto a un decimo pel periodo anteriore al 1887; a due decimi pel periodo dal 1° gennaio 1887 al 31 dicembre 1903; a tre decimi pel periodo dal 1° gennaio 1904 al 31 dicembre 1912; a quattro decimi pel periodo dal 1° gennaio 1913 al 31 dicembre 1918; a otto decimi pel periodo dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1923.

Art. 6.

La prova del servizio verrà costituita:

1° Pel periodo anteriore al 1° luglio 1924 da un certificato del Regio provveditore regionale agli studi in cui siano indicati;

a) i Comuni e gli altri Enti pubblici alla cui dipendenza l'insegnante ha prestato servizio didattico;

b) la data di inizio e di termine di ciascun periodo d'insegnamento prestato con percezione di stipendio;

2° Pel periodo posteriore al 1° luglio 1924, e per ciascun Ente presso il quale l'insegnante ha prestato l'opera sua, da un certificato di decorrenza del servizio, da copia delle deliberazioni di nomina, di conferma, di accettazione di dimissioni o di collocamento a riposo e da un elenco in cui vengano indicati, per ciascun anno solare, al lordo d'ogni ritenuta, lo stipendio, la indennità di residenza e gli altri emolumenti valutabili per la liquidazione degli assegni di riposo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 23. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 445.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1925, n. 208.

Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni contenute nel R. decreto 30 aprile 1924, n. 756, relativo agli alunni, agli esami ed alle tasse negli istituti medi di istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 22 febbraio 1924, n. 211;
Veduto il Nostro decreto 30 aprile 1924, n. 756;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 30 aprile 1924, n. 756, relativo agli alunni, agli esami e alle tasse negli istituti medi d'istruzione, sono estese al territorio di Fiume a decorrere dalla sessione estiva dell'anno scolastico 1923-24.

Art. 2.

Per l'anno scolastico 1923-24 le attribuzioni conferite dal R. decreto 30 aprile 1924, n. 756, al Regio provveditore agli studi sono demandate al Regio prefetto della provincia del Carnaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 30. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 446.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1925, n. 222.

Riordinamento per le Borse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'agente di cambio è pubblico ufficiale e viene nominato con decreto Reale promosso dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale sentiti la Camera di commercio, la Deputazione di borsa e il Consiglio sindacale di cui all'art. 4 ove questo esista.

La professione di agente di cambio è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi commercio, con la partecipazione a responsabilità illimitata in Enti di qualsiasi natura, con la qualità di consigliere di amministrazione, procuratore, direttore o impiegato di Enti che esercitano commercio, industria o credito.

Art. 2.

Gli agenti di cambio devono prestare una cauzione da L. 500,000 a L. 1,000,000 a seconda delle Borse nelle quali compiono le proprie funzioni.

Art. 3.

Il numero degli agenti di cambio e la misura della cauzione per ciascuna Borsa saranno determinati con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale, sentiti la Camera di commercio, la Deputazione di borsa e il Consiglio sindacale ove questo esista.

Art. 4.

Presso ciascuna delle borse di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste e presso le altre che potranno essere in seguito determinate, sarà costituita, con Regio decreto promosso dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale, una Corporazione degli agenti di cambio.

La Corporazione ha personalità giuridica.

Ad essa è preposto un Consiglio sindacale composto di un presidente eletto a maggioranza assoluta di voti dai

componenti e da consiglieri eletti nel numero e con le norme stabilite dal regolamento.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Corporazione.

Alle sedute del Consiglio sindacale assiste di diritto un delegato del Ministro per le finanze.

Ciascuna Corporazione è solidamente responsabile delle obbligazioni di ciascuno dei suoi componenti fino alla concorrenza del fondo comune di cui al comma seguente, e, ove questo non sia sufficiente, fino ad un ammontare corrispondente al 25 % del cumulo delle cauzioni dei suoi componenti.

Il fondo comune è costituito col versamento di parte dei proventi dei componenti nella misura e secondo le norme stabilite nel regolamento.

Il Consiglio sindacale esercita i poteri disciplinari sui componenti della Corporazione e, indipendentemente dal diritto di controllo esercitato dal Ministro per le finanze, ha l'obbligo di proporre contro di essi, alle competenti autorità, le eventuali sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti: esso amministra il fondo comune ed esercita tutte le attribuzioni demandate al Sindacato dei mediatori dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, e dal regolamento relativo, nonchè tutte le altre ad esso demandate dalla presente legge e dal regolamento per l'esecuzione di essa.

Art. 5.

In caso di inadempienza da parte del Consiglio sindacale degli obblighi di cui all'articolo precedente, il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale può:

a) sciogliere il Consiglio sindacale e nominare un Regio commissario;

b) applicare a componenti il Consiglio sindacale la sospensione dall'esercizio delle funzioni di agente di cambio.

Gli agenti di cambio non possono fare in proprio nè direttamente nè indirettamente alcuna operazione di borsa sotto pena di sospensione e di revoca in caso di recidiva.

Le stesse sanzioni saranno applicate a coloro che non si uniformino alle disposizioni del regolamento per la tenuta dei libri prescritti e che non presentino, a richiesta del Consiglio sindacale, delle Deputazioni di borsa e dei delegati del Ministero delle finanze tutti i documenti relativi a ciascuna operazione.

La sospensione dall'esercizio che può estendersi fino a tre mesi, sarà applicata con decreto del Ministro per le finanze.

La revoca avverrà con decreto Reale promosso dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale.

Art. 6.

A decorrere dal 1° giugno 1925, cessa la facoltà di negoziare alle grida, data alle persone fisiche e morali di cui nel R. decreto 23 giugno 1923, n. 1428.

Le Associazioni patrimoniali costituite in base al R. decreto 28 giugno 1914, n. 779, sono soppresse con effetto dal 1° giugno 1925, e col regolamento saranno stabilite le norme per la liquidazione.

Art. 7.

Ogni agente di cambio può valersi dell'opera di non più di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida.

I rappresentanti devono avere i requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 22 della legge 20 marzo 1913, n. 272. La loro nomina deve essere approvata dal Consiglio sindacale ed avere parere favorevole della Deputazione di borsa.

La nomina dei rappresentanti dovrà essere partecipata al Ministro per le finanze.

I rappresentanti operano sotto la diretta responsabilità del proprio mandante, che dovrà depositare presso la Camera di commercio le relative procure speciali.

I poteri disciplinari del Consiglio sindacale in confronto dei rappresentanti sono determinati nel regolamento.

Art. 8.

Rimangono in vigore, per quanto applicabili e compatibili con le disposizioni del presente decreto, le disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Per le Borse per le quali non sia costituita la Corporazione degli agenti di cambio, a norma dell'art. 4, continuano a rimanere in vigore le disposizioni della citata legge, salvo per quanto riguarda la nomina degli agenti e la misura delle cauzioni, che saranno regolate secondo il presente decreto.

Gli agenti di cambio di queste Borse dovranno ugualmente integrare la propria cauzione entro il termine di giorni 15 dalla data del decreto Reale di nomina, sotto pena di decadenza.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

Col 1° giugno 1925 cessano di avere effetto tutte le nomine di agenti di cambio fatte in base alle preesistenti disposizioni.

Sarà nel frattempo provveduto alla prima nomina dei nuovi agenti di cambio con le seguenti norme:

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, saranno stabiliti il numero degli agenti di cambio e la misura delle cauzioni per ciascuna Borsa.

Entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto verrà per ciascuna Borsa nominato, con Regio decreto promosso dal Ministro per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale, un numero di agenti di cambio corrispondente ad un terzo del numero assegnato per la Borsa medesima, scegliendoli fra gli agenti in carica alla data del presente decreto. I nominati devono integrare, entro 15 giorni successivi alla nomina, la propria cauzione, sotto pena di decadenza.

Nei dieci giorni successivi a quest'ultimo termine, gli agenti così nominati proporranno al Ministro per le finanze a maggioranza di voti, un elenco di nomi scegliendoli fra gli agenti in carica alla data del presente decreto, in numero corrispondente ad un ulteriore terzo. I Ministri competenti hanno facoltà di non procedere alla nomina di tutti i proposti e di chiedere delle nuove designazioni per posti che rimanessero scoperti fino a concorrenza dei due terzi.

Gli agenti nominati dovranno integrare a loro volta la propria cauzione entro 15 giorni dalla nomina, sotto pena di decadenza.

Entro 20 giorni dal decreto di nomina del secondo terzo, gli agenti di cambio in carica alla data del presente decreto che non siano stati nominati nel modo su previsto, avranno diritto di formare delle società in accomandita semplice con un solo accomandatario, il quale su parere favorevole degli

agenti di cambio già nominati, espresso a maggioranza assoluta di voti, potrà presentare nel limite dei posti scoperti domanda di nomina ad agente di cambio. I Ministri competenti decidono insindacabilmente su tali domande. Per i posti che rimanessero eventualmente scoperti potrà provvedersi a norma dell'art. 1.

I soci accomandanti delle società di cui al comma precedente non possono esercitare in proprio nè per conto altrui, sotto qualsiasi forma, attività bancarie borsistiche o di cambia valute. Ciascuna società in accomandita semplice costituirà entro 15 giorni dalla data di nomina ad agente di cambio del proprio socio accomandatario, una unica cauzione, nella misura stabilita, sotto pena di decadenza.

Art. 10.

Con decreto Reale promosso dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, saranno emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

E' data facoltà al Governo di procedere alla formazione di un unico regolamento per l'applicazione delle leggi sulle Borse.

Il presente decreto che andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 marzo 1925
Atti del Governo, registro 234, foglio 50. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 447.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 154.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie Briantee.

N. 154. R. decreto 22 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie Briantee.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 448.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 155.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie Astesi-Monferrine.

N. 155. R. decreto 22 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie Astesi-Monferrine.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 449.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 178.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

N. 178. R. decreto 22 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo, alla dipendenza della Società romana per le ferrovie del Nord con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 450.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 179.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie elettriche della Spezia.

N. 179. R. decreto 22 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie elettriche della Spezia alla dipendenza della Società italiana industrie elettriche con sede in Spezia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 451.

REGIO DECRETO 1° febbraio 1925, n. 187.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio Marrucina di Chieti.

N. 187. R. decreto 1° febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate alcune modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio Marrucina di Chieti.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1925.

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1925.

Elevazione del saggio normale dello sconto e dell'interesse sulle anticipazioni, presso gli Istituti di emissione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1922;

Sentiti gli Istituti di emissione;

Determina:

La ragione normale dello sconto, presso gli Istituti di emissione, è elevata dal 5 e mezzo al 6 per cento, e l'interesse sulle anticipazioni è elevato dal 5 e mezzo al 6 e mezzo per cento, a decorrere dal 9 corrente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1925.

Il Ministro: DE STEFANI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Oristano e di Sinnai (Cagliari) e di Ugovizza (Udine).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 22 febbraio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Oristano, in provincia di Cagliari.

MAESTÀ,

Nelle elezioni generali che ebbero luogo nel dicembre 1924, il Consiglio comunale di Oristano riuscì composto di due gruppi antagonistici di forze equivalenti. I tentativi esperiti dall'autorità politica locale per raggiungere fra le due parti in aperto contrasto, un accordo su di un programma di collaborazione e circa la nomina del sindaco e della Giunta municipale non approdarono ad alcun utile risultato, mentre la pericolosa tensione degli animi, che minacciava di dar luogo a gravi perturbamenti della pubblica quiete, rendeva impossibile la convocazione del Consiglio.

In tali condizioni il Prefetto ha dovuto sospendere l'Amministrazione e affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

E poichè l'atteggiamento che i partiti locali conservano reciprocamente non lascia sperare che la situazione abbia a migliorare, sì da consentire il funzionamento della rappresentanza elettiva, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Oristano, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Vincenzo Murroni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 22 febbraio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sinnai, in provincia di Cagliari.

MAESTÀ,

Da tempo tra l'Amministrazione comunale di Sinnai e la maggioranza della popolazione si era andata manifestando una situazione di grave contrasto, che aveva avuto profonde ripercussioni sulla gestione della civica azienda, determinando la frequente diserzione delle adunanze consigliari ed una dannosa stasi nel funzionamento dei pubblici servizi.

Avendosi fondato motivo di temere per l'aggravarsi dell'accennata situazione locale il verificarsi di pericolosi incidenti, il Prefetto, nell'intento di evitare perturbamenti dell'ordine pubblico e per assicurare, d'altra parte, il normale funzionamento dell'Ente, dovette affidarne la provvisoria gestione ad un suo Commissario, la cui azione, diretta anche al pacifico componimento della crisi, non ha tuttavia potuto conseguire l'intento.

E poichè persistendo tuttora l'anormale stato di cose, la riammissione in ufficio dell'Amministrazione sospesa non potrebbe seguire senza gravissimi contrasti, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sinnai, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Silvio Granata, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 22 febbraio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ugovizza, in provincia di Udine.

MAESTÀ,

Da tempo l'Amministrazione comunale di Ugovizza aveva dato prove di palese insofferenza nell'ottemperare alle disposizioni dell'autorità governativa, incorrendo anche in ripetute violazioni di legge.

Tale atteggiamento, accentuatosi in recenti occasioni, è ultimamente sboccato in una manifestazione di aperta ostilità agli ordinamenti dello Stato, in occasione della seduta consigliare 21 dicembre u. s., durante la quale si addivenne alla lettura del decreto sottoprefettizio riguardante l'annullamento di alcune deliberazioni.

In vista di tali circostanze, che hanno determinato nell'ambiente locale anche un vivo risentimento con minaccia di perturbamenti della pubblica quiete, dopo che il Prefetto ha provveduto alla sospensione della rappresentanza elettiva, affidando la provvisoria gestione dell'Ente a un suo Commissario, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ugovizza, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Gross Giovanni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1925.

Cambio di nomi delle località Blatnavas e Berda nel comune di Rozzo (Istria).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 29 marzo 1923, n. 800, che determina la lezione ufficiale dei nomi dei Comuni e delle altre località nei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, numero 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Viste le deliberazioni 5 luglio 1924, con cui il Consiglio comunale di Rozzo propone che i nomi delle località Blatnavas e Berda siano cambiati rispettivamente in Santa Lucia e Monti;

Vista la deliberazione 5 settembre 1924 della Giunta provinciale straordinaria dell'Istria, con la quale si esprime parere che le località stesse, per distinguerle da altre esistenti nella medesima Provincia, siano da denominarsi rispettivamente Santa Lucia di Rozzo e Monti di Rozzo;

Decreta:

I nomi delle località Blatnavas e Berda nel comune di Rozzo sono rispettivamente cambiati in Santa Lucia di Rozzo e Monti di Rozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1925.

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1925.

Disposizioni sulla tassa di scambio concernente il cotone greggio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 34 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, che, per i prodotti di cotone ammessi dalle vigenti disposizioni alla esportazione col beneficio della restituzione dei dazi doganali, dispone anche la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione del cotone greggio;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0.50 per cento del valore del cotone contenuto nei prodotti di cotone esportati dal 1° gennaio 1925 al 30 giugno 1925, il valore medio del cotone greggio da attribuirsi al quantitativo di cotone indicato in peso nella bolletta di esportazione agli effetti della restituzione dei dazi di confine, è determinato in L. 14 il chilogrammo.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio, a norma dell'art. 34 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, e del presente articolo, devono stare a carico del capitolo 154 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina nel Consiglio provinciale di sanità di Reggio Calabria.

Con R. decreto 15 gennaio 1925 l'ing. Nicola D'Angelo è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Calabria fino al 31 dicembre 1926.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 53

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 6 marzo 1925

	Media		Media
Parigi	125 82	Belgio	124 60
Londra	117 021	Olanda	9 902
Svizzera	471 73	Pesos oro	22 25
Spagna	349 70	Pesos carta	9 70
Berlino (marco oro)	5 85	New-York	24 522
Vienna	0 0345	Oro	473 16
Praga	73 30	Belgrado	39 60
Dollaro canadese	24 66	Budapest	0 0342
Romania	12 28		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 04
	3.50 % » (1902)	75 25
	3 00 % lordo	51 33
	5 00 % netto	98 48
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 39

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.